

Posizione n. 0071220-15

N. 31.468 di repertorio

N. 15.539 di raccolta

**VERBALE DI
RIUNIONE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA FONDAZIONE
LU.VI - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO - ONLUS
(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di dicembre
(3 dicembre 2015).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 15,00.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, é personalmente comparso il signor:

- **ANDREONI BRUNO GUIDO CARLO**, nato a Milano il 26 ottobre 1946, ivi domiciliato per la carica in in Via Napo Torriani n. 10, cittadino italiano.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Generale della "FONDAZIONE LU.VI - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO - ONLUS" costituita in Italia, con sede in Milano, Via Napo Torriani n. 10, codice fiscale, e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 12879180151, iscritta nel locale R.E.A. al n. 1710631, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 1465, iscritta all'anagrafe Onlus.

Il comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che é stata convocata a termini di statuto in data 3 dicembre 2015 la riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta fondazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione nuovo testo di statuto.

A termini di statuto assume la presidenza del Consiglio il comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta che per il Consiglio Generale oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri signori ARRIGO ANDREONI e BLASUCCI MARIA SABATINA, assenti giustificati i Consiglieri FABRIZIO GIUNCO e LAURA ANDREONI.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente dottor BELLAVITE PELLEGRINI FILIPPO LUCA GIOVANNI, assenti giustificati gli altri.

pertanto dichiara la presente riunione validamente costituita a seguito della formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che la riunione si svolge come segue:

Il presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno espone i motivi per cui si rende necessario al fine di semplificare il funzionamento dell'ente e definire in modo migliore l'ambito di operatività della fondazione stessa, abrogare il testo di statuto vigente ed approvare un nuovo testo di statuto che presenta ai Consiglieri modificato specificatamente negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16 con abrogazione dell'intero articolo 7 relativo al Comitato Esecutivo.

REGISTRATO A

LODI

il 22 DICEMBRE 2015

al N. 10039 serie 1T

Esatti € 200,00

L. 112

I presenti quindi, dopo ampia discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERANO

- 1) di abrogare l'articolo 7 relativo al Comitato Esecutivo rinumerando di conseguenza gli articoli successivi;
- 2) di approvare il nuovo testo di statuto comprendente anche la deliberazione di cui al punto 1); statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e specificatamente vengono approvati i seguenti articoli che vengono qui interamente trascritti:

"Art. 1 – Costituzione

È costituita la Fondazione denominata "Lu.VI - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO" - ONLUS, per sostenere e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati sia da privati sia da enti pubblici.

La Fondazione si propone di sostenere iniziative pubbliche e private, che operano negli ambiti e con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 e seguenti del Dlgs 460/97, stabilendo opportune forme di sostegno economico ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.

In questo quadro saranno attuate forme innovative di partecipazione e di sostegno da parte della Fondazione alla vita della Società Civile. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" sintetizzata nell'acronimo "ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione "ONLUS" viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima."

"Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Milano, via Ripamonti, 428.

Il Consiglio Generale può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Lombardia.

"Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo le condizioni storiche e la disponibilità di strutture, all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nel settore di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 della "beneficenza anche ai sensi del comma 2 bis del medesimo Decreto Legislativo), concretizzantesi nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 4."

"Art. 4 – Attività

La Fondazione in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone intende sostenere tramite le proprie risorse le attività delle organizzazioni non lucrative di Utilità sociale e gli Enti Pubblici esistenti nel territorio e dedicati in particolare alla assistenza domiciliare.

In particolare:

- Struttura Hospice per pazienti terminali secondo i requisiti definiti

recentemente nella Delibera Regionale "Atto di indirizzo e coordinamento delle Cure palliative - "Delibera n. 39990 - 30/11/98";

- Casa di accoglienza per disabili non autosufficienti con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.

- Centro diurno per Pazienti con malattie neurologiche inguaribili con la finalità di sostenere la loro domiciliarità di Alzheimer in fase iniziale con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.

- Residenze per pazienti dimessi dall'ospedale per acuti in attesa di una sistemazione favorevole a un rientro nel proprio domicilio.

- Centro di ascolto e di valutazione multidimensionale dei bisogni delle Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità.

- Centro di formazione degli operatori socio-sanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate.

- Centri di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni."

"Art. 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Comitato dei Promotori

- Il Consiglio Generale

- Il Presidente

- Il Collegio dei revisori dei conti"

"Art. 6 - Il Comitato dei Promotori

Il Comitato dei Promotori è costituito da tutti i Sostenitori con la funzione di contribuire a proposte di attività nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sono considerati Sostenitori i Fondatori.

Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri aderenti alla Fondazione accettati dal Consiglio Generale per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione, fino al raggiungimento di un limite massimo di cinquanta componenti.

Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto dalla stessa in sede di riunione con votazione palese a maggioranza semplice.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.

Il Comitato dei Promotori è convocato dal Consiglio Generale e delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e senza vincoli di presenza costitutiva in seconda convocazione, con voto palese a maggioranza semplice.

Il Comitato dei Promotori può nominare anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato dei Promotori può proporre nominativi fra cui il Consiglio Generale può nominare i membri di un Comitato Scientifico ed i membri di Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato dei Promotori può, infine, costituire un albo dei sostenitori della Fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il Comitato dei promotori si riunisce almeno una volta all'anno, ed ogni qual volta sia convocato dal Consiglio Generale."

"Art. 7 Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dai Consiglieri della Fondazione, in numero minimo di 5 e massimo di 9, sempre in numero dispari. Se il numero dei Consiglieri, durante il loro mandato, scende al di sotto del numero minimo sopra indicato il Consiglio Generale deve procedere al reintegro dei Consiglieri mancanti, mediante cooptazione, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Sono consiglieri della Fondazione a vita o sino a dimissioni i Signori: Bruno Andreoni, Arrigo Andreoni e Laura Andreoni;

Tre Consiglieri sono nominati dal Consiglio con mandato di durata triennale rinnovabile con priorità di scelta tra i 3 (tre) figli del prof. Bruno Andreoni;

Tre Consiglieri sono liberamente nominati all'interno dei membri del Comitato dei promotori dal Consiglio con mandato di durata triennale rinnovabile.

Al progressivo venire meno dei Consiglieri a vita, gli stessi saranno progressivamente sostituiti da membri di durata triennale nominati, finché possibile, a maggioranza dagli appartenenti alla Famiglia Andreoni presenti in Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è presieduto di norma dal proprio Presidente indicato dall'Atto Costitutivo o in seguito nominato dal Consiglio stesso con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Un Vice Presidente, nominato dal Consiglio, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Generale un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni.

Si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente, e ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei propri componenti.

Il Consiglio Generale ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare::

- * Nomina, qualora ritenuto opportuno, il Direttore della Fondazione;

- * nomina i componenti dei Comitati Consultivi;

- * ammette a Promotore della Fondazione, in conformità con le finalità del presente Statuto, persone fisiche, organizzazioni non riconosciute e persone giuridiche. Il Consiglio Generale stabilisce, altresì, la decadenza dallo status di Promotore della Fondazione di chi si discosti dalle finalità proprie e della Fondazione;

- * approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci

consuntivi e di previsione;

* delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di organizzazione nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;

* esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria ogni sei mesi.

Il Consiglio Generale può inoltre approvare i progetti proposti dal Comitato dei Promotori e avviarne l'attuazione delegando specifici "gruppi operativi".

"Art. 9 - Convocazione del Consiglio Generale"

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica almeno 7 giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta del Comitato dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o di un Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, e possono essere invitati i Presidenti delegati del Comitato Scientifico e delle Commissioni di Studio e di Lavoro.

Possono essere invitati, con funzione consultiva, anche rappresentanti indicati dalle Organizzazioni sostenute da parte della Fondazione."

"Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Generale"

Il Presidente del Consiglio Generale è il prof. Bruno Andreoni.

Fintanto che il prof. Bruno Andreoni è membro del Consiglio Generale, avrà facoltà di indicare la persona del Presidente.

Successivamente il Presidente è scelto dal Consiglio Generale tra i propri componenti tra quanti abbiano meritato per l'azione svolta a favore della Fondazione e per il rispetto delle sue finalità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio Generale che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;

d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e provvede ai rapporti con il Comitato dei Promotori e con le Autorità Tutorie ;

f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio Generale.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. La firma libera del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Nell'esercizio delle Sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato, se ritenuto opportuno, da un Direttore nominato dal Consiglio Generale. Il Direttore, partecipa alle riunioni con funzione consultiva e ne redige i verbali, curando l'esecuzione di ogni deliberazione"

"Art. 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Comitato dei Promotori può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato nominato dal Comitato dei Promotori;

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;

- riferisce annualmente con relazione scritta al Comitato dei Promotori trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti."

"Art. 15 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio Generale opera in via preferenziale tramite la nomina di un Comitato Scientifico e di Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

I suddetti membri decadono automaticamente dall'incarico dopo tre assenze consecutive dalle riunioni delle rispettive commissioni o comitati.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi ed operativi della Fondazione, opereranno su indicazione del Consiglio Generale e saranno concordi con lo stesso nella formulazione di piani di attività connessi alle finalità istituzionali, rendendo al Consiglio Generale conto del proprio operato.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio Generale o da un suo delegato. "

3) di delegare infine il Presidente della presente riunione ad apportare al presente verbale ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso gli uffici competenti.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione é sciolta alle ore 15,40.

Di quest'atto e dell'allegato statuto io Notaio ho dato lettura alla parte, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 15,45.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di tre fogli per nove facciate intere e quanto alla decima scritta sin qui.

F.to BRUNO GUIDO CARLO ANDREONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al n. 31468/15539 di Rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Lu.VI - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO" - ONLUS

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 1 – Costituzione

È costituita la Fondazione denominata "Lu.VI - LUOGO DI VITA E DI INCONTRO" - ONLUS, per sostenere e favorire progetti e servizi riguardanti persone in stato di bisogno attuati sia da privati sia da enti pubblici.

La Fondazione si propone di sostenere iniziative pubbliche e private, che operano negli ambiti e con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 e seguenti del Dlgs 460/97, stabilendo opportune forme di sostegno economico ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale con particolare attenzione al volontariato di cui intende valorizzare l'opera.

In questo quadro saranno attuate forme innovative di partecipazione e di sostegno da parte della Fondazione alla vita della Società Civile. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" sintetizzata nell'acronimo "ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo la denominazione "ONLUS" viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Milano, via Ripamonti, 428.

Il Consiglio Generale può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Lombardia.

Art. 3 - Scopo

La Fondazione ha per scopo di provvedere, secondo le condizioni storiche e la disponibilità di strutture, all'assistenza di persone svantaggiate di qualunque età, sesso e condizione, necessitanti di cure e di ospitalità temporanea anche per accompagnatori e familiari, per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro, nel settore di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 della "beneficenza anche ai sensi del comma 2 bis del medesimo Decreto Legislativo), concretizzantesi nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 4.

Art. 4 – Attività

La Fondazione in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone intende sostenere tramite le proprie risorse le attività delle organizzazioni non lucrative di Utilità sociale e gli Enti Pubblici esistenti nel

territorio e dedicati in particolare alla assistenza domiciliare.

In particolare:

- Struttura Hospice per pazienti terminali secondo i requisiti definiti recentemente nella Delibera Regionale "Atto di indirizzo e coordinamento delle Cure palliative - "Delibera n. 39990 - 30/11/98";
- Casa di accoglienza per disabili non autosufficienti con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Centro diurno per Pazienti con malattie neurologiche inguaribili con la finalità di sostenere la loro domiciliarità di Alzheimer in fase iniziale con intenti riabilitativi finalizzati al recupero sociale.
- Residenze per pazienti dimessi dall'ospedale per acuti in attesa di una sistemazione favorevole a un rientro nel proprio domicilio.
- Centro di ascolto e di valutazione multidimensionale dei bisogni delle Persone fragili con supporto alla loro domiciliarità.
- Centro di formazione degli operatori socio-sanitari dedicati al bisogno delle persone deboli e svantaggiate.
- Centri di ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato D. L.gvo n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni."

Art. 5 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Comitato dei Promotori
- Il Consiglio Generale
- Il Presidente
- Il Collegio dei revisori dei conti"

Art. 6 - Il Comitato dei Promotori

Il Comitato dei Promotori è costituito da tutti i Sostenitori con la funzione di contribuire a proposte di attività nel rispetto delle motivazioni sociali e culturali poste a base dell'atto costitutivo e dello statuto.

Sono considerati Sostenitori i Fondatori.

Ad essi possono essere equiparati e quindi aggiunti altri aderenti alla Fondazione accettati dal Consiglio Generale per il contributo scientifico, morale ed economico da essi fornito per lo sviluppo delle iniziative della Fondazione, fino al raggiungimento di un limite massimo di cinquanta componenti.

Presiede le riunioni del Comitato dei Promotori uno dei suoi componenti eletto dalla stessa in sede di riunione con votazione palese a maggioranza semplice.

Il Presidente è coadiuvato da un Segretario.

Il Comitato dei Promotori è convocato dal Consiglio Generale e delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti in prima convocazione e senza vincoli di presenza costitutiva in seconda convocazione, con voto

palese a maggioranza semplice.

Il Comitato dei Promotori può nominare anche il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Comitato dei Promotori può proporre nominativi fra cui il Consiglio Generale può nominare i membri di un Comitato Scientifico ed i membri di Commissioni di Studio e Lavoro ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato dei Promotori può, infine, costituire un albo dei sostenitori della Fondazione nel quale vengono registrati ed eventualmente resi pubblici i nominativi delle persone che abbiano contribuito economicamente per lo sviluppo della Fondazione. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Comitato dei Promotori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta. Il Comitato dei promotori si riunisce almeno una volta all'anno, ed ogni qual volta sia convocato dal Consiglio Generale."

Art. 7 Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto dai Consiglieri della Fondazione, in numero minimo di 5 e massimo di 9, sempre in numero dispari. Se il numero dei Consiglieri, durante il loro mandato, scende al di sotto del numero minimo sopra indicato il Consiglio Generale deve procedere al reintegro dei Consiglieri mancanti, mediante cooptazione, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

Sono consiglieri della Fondazione a vita o sino a dimissioni i Signori: Bruno Andreoni, Arrigo Andreoni e Laura Andreoni;

Tre Consiglieri sono nominati dal Consiglio con mandato di durata triennale rinnovabile con priorità di scelta tra i 3 (tre) figli del prof. Bruno Andreoni;

Tre Consiglieri sono liberamente nominati all'interno dei membri del Comitato dei promotori dal Consiglio con mandato di durata triennale rinnovabile.

Al progressivo venire meno dei Consiglieri a vita, gli stessi saranno progressivamente sostituiti da membri di durata triennale nominati, finché possibile, a maggioranza dagli appartenenti alla Famiglia Andreoni presenti in Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è presieduto di norma dal proprio Presidente indicato dall'Atto Costitutivo o in seguito nominato dal Consiglio stesso con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Un Vice Presidente, nominato dal Consiglio, svolge pro tempore le funzioni del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Presidente nomina all'interno del Consiglio Generale un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni.

Si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente, e ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei propri componenti.

Il Consiglio Generale ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare::

- * Nomina, qualora ritenuto opportuno, il Direttore della Fondazione;

- * nomina i componenti dei Comitati Consultivi;

- * ammette a Promotore della Fondazione, in conformità con le finalità del presente Statuto, persone fisiche, organizzazioni non riconosciute e persone giuridiche. Il Consiglio Generale stabilisce, altresì, la decadenza dallo status

di Promotore della Fondazione di chi si discosti dalle finalità proprie e della Fondazione;

* approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione;

* delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di organizzazione nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;

* esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria ogni sei mesi.

Il Consiglio Generale può inoltre approvare i progetti proposti dal Comitato dei Promotori e avviarne l'attuazione delegando specifici "gruppi operativi.

Art. 8 - Validità delle adunanze

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di modifiche aventi per oggetto il presente statuto è richiesta la presenza di 3/4 dei componenti e la delibera avviene con maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente con lettera da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica almeno 7 giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del giorno ed in caso di urgenza con preavviso telegrafico di due giorni.

Il Consiglio Generale è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri.

Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma sempre in Italia.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, o su richiesta del Comitato dei Promotori, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o di un Revisore dei Conti o del Collegio dei Revisori.

Alle riunioni devono essere invitati a partecipare anche i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, e possono essere invitati i Presidenti delegati del Comitato Scientifico e delle Commissioni di Studio e di Lavoro.

Possono essere invitati, con funzione consultiva, anche rappresentanti indicati dalle Organizzazioni sostenute da parte della Fondazione."

Art. 10 - Il Presidente del Consiglio Generale

Il Presidente del Consiglio Generale è il prof. Bruno Andreoni.

Fintanto che il prof. Bruno Andreoni è membro del Consiglio Generale, avrà facoltà di indicare la persona del Presidente.

Successivamente il Presidente è scelto dal Consiglio Generale tra i propri componenti tra quanti abbiano meritato per l'azione svolta a favore della

Fondazione e per il rispetto delle sue finalità.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione della Fondazione.

Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio Generale che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Comitato dei Promotori per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e provvede ai rapporti con il Comitato dei Promotori e con le Autorità Tutorie;
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio Generale.

Il Presidente può delegare i propri compiti al Vice Presidente. Il Vice Presidente surroga il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento. La firma libera del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Nell'esercizio delle Sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato, se ritenuto opportuno, da un Direttore nominato dal Consiglio Generale. Il Direttore, partecipa alle riunioni con funzione consultiva e ne redige i verbali, curando l'esecuzione di ogni deliberazione.

Art. 11 - *Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo*

Ai componenti il Comitato dei Promotori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui all'art. 10 - 6° comma - del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Ai componenti degli organi di controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio Generale che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 12 - *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Comitato dei Promotori può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi. Almeno uno dei componenti deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, se non è stato nominato dal Comitato dei Promotori;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali;
- riferisce annualmente con relazione scritta al Comitato dei Promotori

trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori dei Conti.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, come versato dai fondatori;
- dai beni immobili e mobili e da valori per lasciti, donazioni, acquisti, che vengono acquisiti in proprietà dalla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

È fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 14 - Entrate ed esercizio finanziario

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del patrimonio;
- b) con ogni altro provento non espressamente destinato ad incremento del patrimonio, con sovvenzioni e contributi da parte di persone ed Enti pubblici e privati;
- c) da interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali.

Le entrate della Fondazione devono essere interamente impiegate per il raggiungimento degli scopi istituzionali e di quelli ad esse strettamente connessi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, in conformità all'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio Generale.

COMITATO SCIENTIFICO - COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO

Art. 15 - Comitato Scientifico - Commissioni di studio e di lavoro

Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio Generale opera in via preferenziale tramite la nomina di un Comitato Scientifico e di Commissioni di studio e di lavoro composte da un numero illimitato di membri scelti tra persone che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione.

I suddetti membri decadono automaticamente dall'incarico dopo tre assenze consecutive dalle riunioni delle rispettive commissioni o comitati.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di lavoro sono organi consultivi ed operativi della Fondazione, opereranno su indicazione del Consiglio Generale e saranno concordi con lo stesso nella formulazione di

piani di attività connessi alle finalità istituzionali, rendendo al Consiglio Generale conto del proprio operato.

I pareri del Comitato Scientifico e delle Commissioni non sono vincolanti.

Il Comitato Scientifico e le Commissioni di studio e di Lavoro sono presieduti dal Presidente del Consiglio Generale o da un suo delegato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C. nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio Generale delibera sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione.

L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre ONLUS aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

Art. 17 - Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.

F.to BRUNO GUIDO CARLO ANDREONI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Copia conforme all'originale in più fogli.

Dal mio Studio, il 23 DICEMBRE 2015

L. 11.7.112 notis

